

Il Presidente

Prot. n. 2018 751071 - Rep. 4

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 4 DEL 13 FEBBRAIO 2018

Oggetto: Avvio della procedura di vendita delle azioni detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione in Stoà S.C.p.A.

PREMESSE

- Stoà S.C.p.A. (di seguito, anche solo "Stoà") è una società consortile senza fine di lucro che gestisce, nell'interesse dei propri soci, una scuola avanzata di specializzazione in gestione di imprese e di enti pubblici.
- Nel corso dell'anno 2008 Equitalia S.p.A. ha acquistato una partecipazione di minoranza in Stoà, pari al 9,197% del capitale sociale, al fine di potersi avvalere dei servizi erogati da quest'ultima per la formazione di tutto il personale del Gruppo Equitalia, allora composto da 37 diverse società (ex) concessionarie del servizio nazionale di riscossione.
- In data 24 ottobre 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 il decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".
- L'art.1, commi da 1 a 3, del detto decreto prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte (ad esclusione della società Equitalia Giustizia S.p.A.), cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione e che, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della riscossione, l'esercizio delle relative funzioni, attribuito all'Agenzia delle entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", strumentale

dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

- A decorrere dal 1° luglio 2017, quindi, l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e ha assunto la qualifica di agente della riscossione.

- Pertanto, con medesima decorrenza, le azioni di Stoà - di cui era precedentemente titolare Equitalia S.p.A. - sono detenute da Agenzia delle entrate-Riscossione.

- Fanno, altresì, parte della compagine azionaria di Stoà: People & Learning S.r.l. (socio di maggioranza con il 73,3% del capitale sociale); la Camera di Commercio di Napoli (8,646% del capitale sociale); l'Istituto Universitario Orientale di Napoli (3,130% del capitale sociale); la Città Metropolitana di Napoli (2,706% del capitale sociale); altre istituzioni locali ed enti territoriali (con partecipazioni tutte inferiori alla quota del 0,6% del capitale sociale).

- Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; possono, invece, essere costituite società o acquisite e mantenute partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di

contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche - alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 settembre 2016) - in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al citato articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (regolante gli oneri di motivazione analitica dell'atto deliberativo di costituzione di una società) o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (casi di razionalizzazione delle partecipazioni), sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (disciplinante il piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni, da adottare con provvedimento annuale).

- Come stabilito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2016, ai fini del medesimo decreto per «amministrazioni pubbliche» si intendono "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale".

- Ai fini di quanto sopra, in data 29 settembre 2017 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione hanno emanato il provvedimento congiunto di ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall'Agenzia delle entrate alla data del 23 settembre 2016", ai fini della razionalizzazione delle stesse ad opera dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

- Ad esito della ricognizione è stata rilevata l'opportunità di procedere con l'alienazione della partecipazione detenuta nella Stoà S.C.p.A., che - ai sensi del comma 4 del citato art. 24 - deve essere effettuata entro un anno dalla conclusione della predetta ricognizione e deliberata dall'Organo amministrativo dell'Ente (art. 7, comma 1, lett. d).

CONSIDERAZIONI

Nella riunione del 26 ottobre u.s. il Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione - atteso che la società Stoà S.C.p.A. non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente - ha autorizzato l'avvio

delle procedure finalizzate all'alienazione della partecipazione dalla stessa detenuta nella medesima Stoà S.C.p.A..

- In virtù di quanto sopra, Agenzia delle entrate-Riscossione, con nota Prot. n. 1879955 del 24 novembre 2017, ha chiesto ai Soci di manifestare l'eventuale interesse all'acquisto della partecipazione dalla stessa detenuta nella Stoà, per un corrispettivo pari alla quota di partecipazione calcolata sul valore patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato della Stoà S.C.p.A..

- Dal preventivo interpellato rivolto ai soci non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse da parte degli stessi all'acquisto della partecipazione.

- Il valore della partecipazione nella società, come approvato nel bilancio finale di Equitalia S.p.A. al 30.06.2017, è pari a Euro 135.346,36, corrispondente alla quota di patrimonio netto posseduta (9,197%), come riscontrato nell'ultimo bilancio approvato dalla Stoà al 31.12.2016.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

VISTO

quanto deliberato dal Comitato di gestione di Agenzia delle entrate-Riscossione in data 26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

in base ai poteri conferiti dallo Statuto

DETERMINA

di dare avvio alla procedura di vendita della partecipazione detenuta da Agenzia delle entrate-Riscossione in Stoà S.C.p.A., pari a 948.798 azioni corrispondenti al 9,197% del capitale sociale, per un importo a base d'asta pari a Euro 135.346,36, mediante pubblicazione di un avviso esplorativo ai fini della ricezione delle "manifestazioni di interesse" da parte dei potenziali acquirenti.

A tal fine, stabilisce che:

- l'avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul profilo di committente di Agenzia delle entrate-Riscossione;

- alla scadenza del termine previsto per la ricezione delle manifestazioni di interesse, sarà trasmessa ai soggetti selezionati una "lettera di invito" nella quale saranno dettagliate le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle successive fasi procedurali;
- la partecipazione azionaria sarà ceduta in favore del soggetto che avrà offerto il maggiore importo;
- è nominato Responsabile della procedura il Dott. Massimo Marzo.

Il Presidente
Avv. Ernesto Maria Ruffini
[Firmato digitalmente]

All.: Avviso pubblico esplorativo